

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 54
a iniziativa dei Consiglieri Antonini, Marinelli, Pierini

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 2001, N. 8
(ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM))

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge è finalizzata ad apportare alcune modifiche alla legge regionale 8/2001, riguardante l'istituzione nella Regione Marche, presso il Consiglio regionale, nonché l'organizzazione e il funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM).

Com'è noto, i Coreco regionali sono organi funzionali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

La medesima legge statale, all'articolo 1, comma 13, prevede che l'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, tra l'altro, gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti e ai criteri di compatibilità degli stessi.

In particolare, nel definire gli indirizzi generali relativi alle incompatibilità politiche il regolamento allegato alla delibera n. 52/99, nell'ambito della quale è stata sancita l'intesa sopra richiamata, prescrive l'incompatibilità tra i membri del Corecom e, tra l'altro, i membri del Consiglio o della Giunta di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

La legge regionale 8/2001, nel disciplinare le incompatibilità, non ha previsto alcuna esclusione che tenga conto del limite di popolazione.

Pertanto, in armonia con quanto stabilito dal quadro ordinamentale statale, l'articolo 2 della proposta di legge modifica la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8/2001, introducendo un limite di incompatibilità tra i membri del Corecom e i membri dei Consigli e delle Giunte comunali dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Tale soglia è stata introdotta anche nella normativa della Regione Lombardia che, con la legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)), ha previsto l'incompatibilità tra i membri del Comitato e gli amministratori di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Si è colta poi l'occasione per apportare una modifica di carattere sistematico all'articolo 3, nel testo del quale è citata la legge regionale 34/1996 e la legge regionale 2/2000, che ne costituisce la prima modifica espressa, alla quale tuttavia sono seguite numerose altre modifiche. Nel medesimo articolo 3 è richiamato l'articolo 49 del regolamento interno del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, riguardante le modalità di votazione delle nomine; tuttavia, nella versione attualmente vigente del regolamento interno l'articolo di riferimento è il 67.

Nel merito:

- l'articolo 1 della proposta modifica l'articolo 3 (Modalità di elezione del CORECOM) della legge regionale 8/2001;
- l'articolo 2 della proposta modifica l'articolo 4 (Incompatibilità) della legge regionale 8/2001;
- l'articolo 3 contiene la dichiarazione di invarianza finanziaria, trattandosi di modifiche di natura ordinamentale che non comportano oneri per il bilancio regionale.

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA
(articolo 84 del Regolamento interno)

Elementi idonei a suffragare la clausola di invarianza finanziaria

CLAUSOLA DI NEUTRALITA' O INVARIANZA FINANZIARIA

La proposta di legge non comporta alcun onere in quanto le disposizioni in essa contenute sono prive di effetti finanziari.

La proposta di legge ha carattere regolamentare, in quanto interviene sulla disciplina delle incompatibilità dei componenti del Comitato regionale per le Comunicazioni, senza determinare effetti finanziari sul bilancio regionale.